

## **TI\_GERICHTE 34.2003.15 vom 13. Mai 2004**

TI Tribunale d'appello, 2004-05-13, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti\\_gerichte\\_34.2003.15](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_34.2003.15)

FR: TI\_GERICHTE 34.2003.15 du 13 mai 2004

IT: TI\_GERICHTE 34.2003.15 del 13 maggio 2004

### **Regeste**

Sentenza o decisione senza scheda

### **Erwägungen**

#### **E. 11**

febbraio 2003 emesso dall'UEF relativo alla trattenuta di fr. 4'190.— dalla rendita pensionistica (doc. \_). La questione sollevata ricade nell'ambito del diritto esecutivo e quindi esula dalla competenza decisionale di questa Corte (cfr. consid. 2.1), motivo per cui anche su questo punto la petizione è irricevibile. 2.5. In replica \_\_\_\_\_ ha postulato che questo Tribunale adotti tutte le misure necessarie per salvaguardare la sua vita e quella dei suoi famigliari previsti dalla Legge federale sull'inchiesta mascherata del 20 giugno 2003 che dovrebbe entrare prossimamente in vigore (cfr. XVIII), misure che tuttavia esulano dalla competenza di questa Corte, chiamata a derimere controversie nell'ambito delle assicurazioni sociali. Rimane pertanto da verificare se la compensazione operata dalla cassa può essere confermata o meno. Nel merito 2.6. Secondo dottrina e giurisprudenza la compensabilità di due pretese configura un principio generale del diritto, previsto, in ambito civile agli art. 120ss CO e applicabile, in via analogica, anche al diritto amministrativo, rispettivamente al diritto delle assicurazioni sociali (Pratique VSI 1994 pag. 217 consid. 3). Riservate disposizioni particolari del diritto amministrativo, prestazione e controprestazione di Stato e cittadino possono quindi essere di regola compensate. Il principio della compensazione vale in particolare anche nel diritto delle assicurazioni sociali e anche in quegli ambiti in cui non è previsto espressamente; la maggior parte dei settori delle assicurazioni sociali, tuttavia, prevede espressamente una regola in tal senso (DTF 128 V 228 consid. 3a con riferimenti, 110 V 185 consid. 2; cfr. anche DTF 114 V 33). La LPP prevede una norma specifica in materia di compensazione, secondo cui il diritto alle prestazioni (rendita di invalidità, di vecchiaia, per i superstiti e prestazione di libero passaggio) può essere compensato con crediti che il datore di lavoro ha ceduto all'istituto di previdenza soltanto se questi si riferiscono a contributi, che non sono mai stati dedotti dal salario (art. 39 cpv. 2 LPP; DTF 126 V 315). L'art. 21 cpv. 2 Legge cantonale sulla Cassa pensioni dei dipendenti dello Stato (Lcpd) è del medesimo tenore. Come nel diritto privato, anche nel diritto amministrativo e in particolare nel diritto delle assicurazioni sociali, una compensazione è possibile se sono adempiuti i seguenti presupposti: prestazione e controprestazione devono sussistere tra i medesimi soggetti giuridici, ossia deve sussistere una reciproca identità tra debitore e creditore ("gegenseitige Identität von Gläubiger und Schuldner"); la pretesa posta in compensazione dev'essere inoltre scaduta ed esigibile giuridicamente (Imhof/Rhinow, Verwaltungs-rechtsprechung, 6.a edizione, volume 1, pag. 196/7; DTF 128 V 224 consid. 3b; cfr. anche STFA non pubblicata 21 novembre 2002 nella causa L consid. 4.1, B 78/00). Applicando questi principi, in una recente sentenza non

pubblicata il TFA ha fatto presente che (sottolineatura del redattore): " Né la prestazione di libero passaggio, come ha osservato la Corte cantonale, poteva, per considerazioni di esigibilità della pretesa e per mancanza di reciprocità dei crediti, essere validamente compensata dalla Fondazione opponente con un credito da essa vantato nei confronti dell'allora datore di lavoro per contributi non pagati." (STFA

## E. 15

ottobre 2003 nella causa S, consid. 5.2, B 27/01 e B 30/1). Tuttavia, affinché un istituto di previdenza possa operare una compensazione di prestazioni assicurative con crediti vantati nei confronti di un assicurato, è necessario che per effetto di detta compensazione non venga intaccato il minimo vitale ai sensi del diritto esecutivo (DTF 128 V 54 consid. 4, 115 V 343 consid. 2c, 111 V 103; RAMI 1991 N. U 268 pag. 39; SZS 2000 pag. 548; STFA non pubbl. del 17 settembre 1991, consid. 5c; sulla compensazione quale principio giuridico ammesso nel diritto delle assicurazioni sociali cfr. DTF 119 V 39, 111 Ib 158 consid. 3; Rüedi, Allgemeine Rechtsgrundsätze des Sozial-versicherungsprozesses, in: FS Koller, Bern/Stuttgart/Wien 1993, pag. 454; sulla restituzione di prestazioni indebitamente percepite quale principio valido anche nel settore della previdenza professionale cfr. in particolare RDAT 1998-II pag. 223 e segg.; Meyer-Blaser, Die Rückerstattung von Sozialversicherungsleistungen, in: ZBJV 1995 pag. 496-497). 2.7. Nella fattispecie in esame, solo con la risposta di causa 7 gennaio 2004 l'Amministrazione della Cassa, ente erogante la rendita da compensare, ha fatto presente che " in accordo con la Sezione finanze si è quindi assunta per conto dello \_\_\_\_\_, l'onere di procedere alla compensazione dell'importo versato erroneamente " (cfr. risposta pag. 3), precisando inoltre che " dall'errato pagamento effettuato dalla Sezione finanze all'assicurato la Cassa pensioni dei \_\_\_\_\_ non ha avuto alcun pregiudizio" (cfr. risposta pag. 2). Con scritto 14 aprile 2004 questo Tribunale ha chiesto alla convenuta delle precisazioni in merito, formulando le seguenti domande. "1. Sulla base di quale accordo la Sezione finanze dello \_\_\_\_\_ ha versato all'attore la tredicesima mensilità di pensione 2002, visto che si tratta di una prestazione del secondo pilastro e non di salario? 2. Per quale motivo sostenente di non aver subito alcun pregiudizio?" (XXIV) Questa è la risposta, datata 22 aprile 2004, fornita dalla Cassa: " Con riferimento al vostro scritto del 14 aprile 2004, vi comunichiamo che – nell'ambito dei rapporti interni con lo \_\_\_\_\_ – la Cassa pensioni dispone presso la Sezione Finanze di un conto corrente (art. 29 Rcpd). Su questo conto vengono accreditati i contributi mensili, più altre entrate, come pure vengono addebitate le pensioni mensili ed altre uscite. Su ordine dell'Amministrazione della Cassa, la Sezione finanze esegue il pagamento mensile delle pensioni e procede ad addebitare alla Cassa il relativo importo sul conto corrente. Nella fattispecie su richiesta dell'Amministrazione della Cassa pensioni, la Sezione finanze ha riversato all'Ufficio esecuzioni la tredicesima mensilità 2002 del signor \_\_\_\_\_. Successivamente ha eseguito erroneamente una seconda volta il versamento di pari importo, direttamente all'assicurato mediante assegno da incassare presso l'Ufficio postale. Questo secondo pagamento è stato addebitato sul conto dello \_\_\_\_\_. Per queste motivazioni vi confermiamo che la Cassa non ha alcun pregiudizio derivante da questo errore nell'esecuzione del pagamento." (Doc. \_) Alla luce delle considerazioni che precedono, a mente di questa Corte – indipendentemente dal quesito a sapere se e in virtù di quale norma giuridica possa di principio essere ammesso il diritto di un istituto di previdenza alla restituzione di prestazioni LPP indebitamente versate (in argomento cfr. DTF 128 V 50; SJ 2003 329 ss.) - le premesse giustificanti una compensazione non appaiono in casu adempiute poiché, da un lato - come espressamente dichiarato dalla

convenuta - a seguito dell'errato pagamento da parte della Sezione delle finanze la Cassa non ha subito alcun pregiudizio (e quindi essa non ha nei confronti dell'assicurato alcun credito da compensare), dall'altro, per poter validamente procedere alla compensazione, prestazione e controprestazione devono sussistere, come visto, tra i medesimi soggetti giuridici, presupposto che in concreto non risulta adempiuto (cfr. consid. 2.5). Va del resto precisato che il riferimento alla sentenza inedita del 5 maggio 2000 di questo Tribunale nella causa M.M (inc. \_\_\_\_\_) fatto dalla convenuta (cfr. risposta di causa, pag. 3), non è pertinente e non giustifica la contestata compensazione. In quel caso si trattava di compensare parte della rendita LPP dovuta ad un assicurato con il credito vantato dalla Cassa pensioni dello \_\_\_\_\_ nei confronti della medesima persona, risultante dalla restituzione di prestazioni previdenziali indebitamente percepite a seguito di una sovrassicurazione (cfr. STCA 5 maggio 2000, consid. 2.18). In quella fattispecie e diversamente dal caso in esame, oltre a sussistere un valido titolo di credito da compensare, vi era dunque reciprocità tra creditore e debitore. 2.8. La compensazione in oggetto non potrebbe in ogni caso essere confermata anche volendo, per pura ipotesi di lavoro, ammettere l'esistenza di una reciprocità nel senso sopra indicato e ciò per i motivi che seguono. Dagli atti di causa si evince innanzitutto come la fissazione del fabbisogno minimo ex art. 93 LEF sia stato oggetto di un lungo contenzioso. Con sentenza 7 agosto 2003 la CEF ha corretto il relativo calcolo eseguito dall'UEF nel verbale di pignoramento 11 febbraio 2003 (doc. \_), determinando un'eccedenza mensile pignorabile di fr. 2'740.--. La pronuncia cantonale è stata poi confermata con sentenza 21 ottobre 2003 dalla II Corte Civile del Tribunale Federale (IX/4) e con sentenza 27 ottobre 2003 della Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del TF (IX/4). Accogliendo parzialmente una domanda di revisione, il 22 settembre 2003 la CEF ha leggermente modificato l'eccedenza pignorabile, portandola a fr. 2'465 (IX/2). Infine, mediante un altro ordine di pignoramento 14 gennaio 2004, rettificato il 21 gennaio 2004, l'UEF di \_\_\_\_\_ ha confermato l'eccedenza pignorabile in fr. 2'465 (XVIII/2,3). Con sentenza 19 aprile 2004 la CEF, in parziale accoglimento del ricorso 23 gennaio 2003, ha leggermente modificato il fabbisogno minimo dell'assicurato fissandolo a fr. 5'230,50, ciò che corrisponde ad un'eccedenza di fr. 2'441,50 (7'672.— di entrate meno fr. 5'230,50 di minimo vitale esecutivo) (XXVIII). La Cassa, quindi, dando seguito ai diversi ordini di pignoramento, ha detratto dalla prestazione previdenziale l'eccedenza mensile. Orbene, visto che l'intera quota d'eccedenza (fr. 2'441,50) – determinata sulla base del fabbisogno minimo esecutivo - è ed è stata oggetto di pignoramento, a mente del TCA, la convenuta non potrebbe quindi ulteriormente compensare la rendita LPP per recuperare la tredicesima mensilità di pensione 2002 versata in eccesso, altrimenti il minimo esistenziale non verrebbe rispettato, e questo indipendentemente dalla questione circa la non reciprocità dei crediti da porre in compensazione esaminata nel considerando precedente. 2.9. In conclusione, viste le argomentazioni riportate nei considerandi precedenti, la Cassa non può compensare l'asserito credito di restituzione derivante dal versamento di fr. 3'714.- (importo corrispondente alla tredicesima mensilità di pensione) da parte della Sezione delle finanze con le rendite previdenziali di spettanza dell'attore, motivo per cui la somma di fr. 1'238.- sinora effettivamente trattenuta deve essere versata all'assicurato. Ne consegue l'accoglimento della petizione nel senso sopra indicato. All'attore, patrocinato da un legale, va di conseguenza riconosciuta un'indennità per ripetibili di fr. 1'000.--, ciò che rende priva d'oggetto l'istanza di assistenza giudiziaria (cfr. DTF 124 V 309 consid. 6; STFA del 9 aprile 2003 nella causa C., U 164/02 e STFA del 18 agosto 1999 nella causa E.T.).

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.